



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 6 del 31/01/2017

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.73 c.1 lett.a)
D.Lgs.118/11:1)sent.2167/16Trib.BA
2)sent.2166/16Trib.BA3)sent.208/16Trib.BA4)sent.2639/16Trib.BA
5)sent.1071/16CdA LE 6)decreto liquid.4632/16Trib.LE
7)sent.3336/16Trib.BA 8)sent.187/16CdA LE 9)decreto liquid
922/16 CdA LE 10)sent.3318/16 Trib.Sez.Lav.“Sblano”
cont.818/15/FO 11)sent.3319/16 Trib.Sez.Lav.“Maggio”
cont.817/15/FO.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:

- 1) sent. n. 2167/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "Vacca G. " (cont. 388/12/FO);
- 2) sent. n. 2166/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "Piccinonna V. " (cont. 382/12/FO);
- 3) sent. n. 208/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "Roberto G.A." (cont. 385/12/FO);
- 4) sent. n. 2639/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "Nitti A. " (cont. 542/12/FO);
- 5) sent. 1071/2016 C.d.A. Lecce – Sez. lav. "Di Donfrancesco L." (1223/11/FO);
- 6) decr. liquidazione n. 4632/2016 C.d.A. Lecce Sez. lav. "Dr. Capone R."(1223/11/FO);
- 7) sent. n. 3336/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "Capotorto F." (cont. 1049/10/AV);
- 8) sent. 187/2016 C.d.A. Lecce – Sez. lav. "Bianco A." (2648/08/GA);
- 9) decr. liquidazione n.922/16 C.d.A. Lecce – Sez. lav. "D.ssa Albano C." (2648/08/GA);
- 10) sent. n. 3318/2016 Trib. – Sez. Lav. "Sblano G." (cont. 818/15/FO);
- 11) sent. 3319/2016 Trib. – Sez. Lav. "Maggio D." (cont. 817/15/FO) .

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

Per quanto attiene ai contenziosi di cui ai numeri 1), 2) e 3) tutti riferiti ad identica materia, si rappresenta che i nominati ricorrenti, tutti operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio sino a maggio 2010, inquadrati nel 2° livello dell'Area I (ex specializzati) del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10/7/2002 e del 6/7/2006 del relativo C.C.P.L. del 28/02/2005, deducevano di aver svolto continuativamente dalla rispettiva assunzione,



mansioni riferibili al superiore 1° livello della medesima Area I (ex specializzati super); pertanto, chiedevano la condanna della Regione all'inquadramento nel superiore livello e alla corresponsione delle differenze retributive, oltre accessori da quantificarsi in separato giudizio.

Si costituiva la Regione sostenendo l'infondatezza delle domande e chiedendo il rigetto integrale dei ricorsi.

Espletata la prova per testi, si arrivava a sentenza ed il G.L. del Tribunale di Bari in accoglimento parziale delle domande escludeva l'inquadramento nel livello superiore per l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dipendenti di enti pubblici ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 165/2001 ma, per contro, riconosceva le corrispondenti differenze retributive derivate dall'aver svolto mansioni superiori risultate provate a seguito dell'escussione dei testi. In particolare con la:

1) sentenza n. 2167/2016 riferita a "**Vacca Giuseppe**" (cont. 388/12/FO), riconosceva il diritto alle sole differenze retributive (quantificate in € 2.500,00, oltre interessi per € 452,34 e rivalutazione per € 342,50 per un totale di € **3.294,84**) condannando la Regione al relativo pagamento in favore del ricorrente oltre alle competenze di lite, previamente compensate al 50% e liquidate per il residuo in € 1.255,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del legale costituito, per un totale di € **1.865,60** (di cui € 288,65 a titolo di ritenuta di acconto);

2) sentenza n. 2166/2016 riferita a "**Piccinonna Vito**" (cont. 382/12/FO), riconosceva il diritto alle sole differenze retributive (quantificate in € 2.500,00, oltre interessi per € 448,85 e rivalutazione per € 335,00 per un totale di € **3.283,85**) condannando la Regione al relativo pagamento in favore del ricorrente oltre alle competenze di lite, previamente compensate al 50% e liquidate per il residuo in € 1.255,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del legale costituito, per un totale di € **1.865,60** (di cui € 288,65 a titolo di ritenuta di acconto);

3) sentenza n. 208/2016 riferita a "**Roberto Giuseppe Antonio**" (cont. 385/12/FO) riconosceva il diritto alle sole differenze retributive (quantificate in € 2.500,00, oltre interessi per € 452,70 e rivalutazione per € 342,50 per un totale di € **3.295,20**) condannando la Regione al relativo pagamento in favore del ricorrente, tuttavia, compensando le spese legali integralmente.

Si sottolinea che, alla luce delle sentenze poc'anzi descritte, comunque, parzialmente vittoriose per la Regione, si è proceduto a quantificare le differenze retributive evitando, conseguentemente, ulteriori, inutili e diseconomici contenziosi tesi proprio a detta quantificazione. Di qui, il presente disegno di legge.

In merito, invece, al contenzioso sopra indicato al n. 4), con la **sentenza n. 2639/2016** riferita a "**Nitti Antonio**" (cont. 542/12/FO), il Tribunale di Bari sez. Lavoro, in accoglimento parziale della domanda attorea, riconosceva le sole differenze retributive per le festività del 4 novembre e 25 aprile, per l'aumento previsto dall'art. 49 c.c.n.l. del 25.5.10 e per la 13° mensilità oltre interessi e rivalutazione (quantificate in € 1.588,35, € 257,01 per interessi e € 182,66 per rivalutazione, per un totale di € **2.028,02**), compensando, tuttavia, le spese processuali in ragione di 2/3 e condannando la Regione al pagamento della parte residua, liquidata in favore del ricorrente in € 1.171,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del legale anticipatario, per un totale di € **1.708,63** (di cui € 269,33 per ritenuta di acconto).

Preso atto della sentenza descritta, parzialmente vittoriosa per la Regione, si è ritenuto opportuno procedere alla quantificazione delle differenze retributive cosicché da



evitare un ulteriore, inutile e diseconomico contenzioso teso per l'appunto alla detta quantificazione. Di qui, il presente disegno di legge.

In merito al contenzioso di cui al sopra indicato numero 5) (1223/11/FO) il sig. **Di Donfrancesco**, in qualità di operaio irriguo a tempo indeterminato appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio inquadrato nell'Area I (parametro 169) del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti, poi transitato dal 1° giugno 2010 all'ARIF, proponeva ricorso ex art. 414 dinanzi il Tribunale di Lecce sez. lavoro e dopo aver precisato che agli addetti ai lavori di sistemazione Idraulico Forestale e Idraulico Agraria si applica l'art. 12 c. 3 della l.r. 3/2010 di istituzione dell'ARIF il C.C.N.L., lamentava il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità, l'indennità sostitutiva per ferie non godute durante il precedente rapporto di lavoro, l'indennità di vacanza contrattuale dal 1.1.2006 al 7.12.2010 e l'indennità di percorrenza di cui all'art. 54 del C.C.N.L. citato e all'art. 23 del Contratto Integrativo Regionale del 5.10.09; ed ancora la mancata corresponsione di miglioramenti economici previsti dal rinnovo del C.P.L. Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Lecce dal 1.1.08 al 31.12.11, ovvero i conguagli retributivi.

Senonché il Tribunale di Lecce, all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. 1857/2013 dichiarava la nullità del descritto ricorso introduttivo con compensazione delle spese legali.

Avverso la predetta sentenza il ricorrente proponeva appello.

Si costituivano nel giudizio di secondo grado sia la Regione che l'Arif, all'esito del quale, espletata, altresì, CTU contabile, la C.d.A. Lecce – Sez. lav. con la **sentenza n. 1071/2016**, esclusa la sanzionabilità del ricorso di I grado con la nullità e chiarita l'applicabilità agli operai idraulico forestali delle norme di diritto comune, condannava unicamente l'ARIF a pagare € 1.075,73 a titolo di indennità di percorrenza; *condannava la Regione e l'ARIF in solido a pagare € 2.179,46 (di cui € 150,30 per differenza sul T.F.R.) a titolo di indennità di vacanza contrattuale e indennità sostituiva per ferie non godute. Condannava, altresì, le parti in solido a pagare le doppie spese di giudizio pari a €942,00 per il I grado e € 1.100,00 per il II grado, oltre accessori, in distrazione.* Condannava, infine, le parti in solido a pagare le spese di C.T.U., come da separato provvedimento.

Tuttavia, nelle more dell'iter avviato al fine del presente riconoscimento del debito fuori bilancio, l'ARIF, condannata in solido con la Regione ha provveduto con Deliberazione n. 145 del 03.11.2016, già sopra descritta, a riconoscere quale debito fuori bilancio la propria quota parte (50%) con conseguente autorizzazione all'impegno e mandato di pagamento. Conseguentemente, la scrivente Amministrazione con il presente disegno di legge procede a riconoscere la propria quota parte, calcolando il 50% di quanto liquidato in solido € 1.089,73 (€ 2.179,46/2) di cui € 75,15 per differenza sul T.F.R. oltre € 86,24 per IRAP, oltre interessi legali € 89,01 per un totale complessivo di € **1.264,98** a titolo di sorte; nonchè € 1.021,00 (I e II grado al 50% vista la Delibera ARIF n. 145/16) a titolo di spese legali per complessivi € **1.489,77** (di cui € 234,83 per ritenuta d'acconto).

In merito al debito fuori bilancio di cui al n. 6) di cui all'elenco sopra riportato, relativo alla causa in appello (n. R.G. 1857/5013) descritta al paragrafo che precede (1223/11/FO), la Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro, a seguito della nomina del dott. **Roberto Capone**, quale consulente tecnico d'ufficio, con **decreto di liquidazione n. 4632/2016** (sopra individuato al n. 6), quantificava in suo favore un compenso pari ad € 582,05, oltre accessori come per legge, come da nota spese.



Tuttavia, come già precisato, nelle more dell'iter avviato al fine del presente riconoscimento del debito fuori bilancio, l'ARIF, condannata in solido con la Regione ha provveduto con Deliberazione n. 145 del 03.11.2016, già sopra descritta, a riconoscere quale debito fuori bilancio la propria quota parte (50%) con conseguente autorizzazione all'impegno e mandato di pagamento. Conseguentemente, la scrivente Amministrazione con il presente disegno di legge procede a riconoscere la propria quota parte, calcolando il 50% di quanto liquidato in solido che, pertanto, risulta pari ad un totale di € 369,26 (di cui € 58,21 per ritenuta d'acconto)

Il sig. Capotorto Francesco, in qualità di operaio irriguo appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio sino al 31.05.2010, data del suo trasferimento presso l'ARIF, a seguito di precedente sentenza del 28.04.2015 pronunciata dal Tribunale di Bari, sez. lavoro, si era visto riconoscere il diritto all'inquadramento superiore ovvero nell'Area 1° livello I (ex specializzato super) del C.C.N.L. per gli operai Agricoli e Florovivaisti. Pertanto, sulla base di questa pronuncia procedeva, con il presente giudizio (R.G. 26714/2009 – indicato al n. 7), a richiedere la quantificazione delle corrispondenti differenze retributive per il periodo dal 1.1.2000 al 30.09.2009. Sulla base di consulenza tecnica di ufficio, il G.L. con sentenza n. 3336/2016 del 21.06.2016 condannava la Regione al pagamento delle richieste differenze retributive, liquidate in € 15.065,89 (di cui € 11.415,87 per differenze retributive, comprese quelle per lavoro straordinario, € 828,59 per T.F.R., € 2.821,43 per interessi legali) oltre interessi legali a far data dal 30.05.2016 (pari ad € 10,06), oltre IRAP € 973,41 per un totale complessivo di € 16.049,36, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Putignano, per un totale di € 5.106,92 (di cui € 805,00 per ritenuta di acconto), come da note spese.

In merito al contenzioso (2648/08/GA) indicato al n. 8) si riferisce che il sig. Bianco Angelo, proponeva appello alla sentenza di primo grado n. 5183/2010 resa dal Tribunale di Taranto – sez. lavoro con la quale veniva rigettata la sua domanda ad ottenere la condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nella IV fascia funzionale del CCNL dei Consorzi di Bonifica nonché quella subordinata diretta al riconoscimento della qualifica di operaio specializzato super Area 1/A del CCNL per i lavoratori Agricoli.

All'esito del giudizio di secondo grado, nel quale la Regione restava ancora contumace, espletata la consulenza contabile, la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto – sezione lavoro, con sentenza n. 187/16 confermava la sentenza di primo grado con esclusivo riferimento al rigetto della rivendicazione di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL dei Consorzi Bonifica ma, procedeva al riconoscimento invece della qualifica di operaio specializzato super Area 1/A, chiesta in via subordinata, con condanna della Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive quantificate in base alla C.T.U. contabile in € 5.834,01 (comprensiva di rivalutazione € 693,10 ed interessi € 918,33 al 31.12.2014) oltre ulteriori interessi € 28,22 e rivalutazione € 25,34 dall'01.01.2015 per un totale complessivo di € 5.887,57, nonché alle spese di del giudizio liquidata in € 1.500,00 per il I grado e € 2.300,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del legale costituito avv. Nicola Grippa, quantificate in complessivi € 5.544,65 (di cui € 874,00 a titolo di ritenuta di acconto) come da nota spese.



In merito al decreto di liquidazione C.T.U. n.922/16 reso dalla C.d.A. Lecce – Sez. lav. in favore della D.ssa Albano Carmela, sopra individuato al n. 9), si rappresenta che tale consulenza veniva disposta nell'ambito del contenzioso (2648/08/GA) descritto al paragrafo che precede. A detto professionista veniva liquidato l'importo di € 500,00 per onorario, per un totale di € 634,40 (di cui € 100,00 per ritenuta di acconto), come da nota spese.

Circa i contenziosi sopra indicati ai nn. 10) e 11), si specifica che con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., i sigg.ri Sblano Giuseppe (cont. 818/15/FO) e Maggio Domenico (817/15/FO), entrambi appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'allora Servizio Demanio e Patrimonio, chiedevano al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la complessiva somma di € 1.231,77 a titolo di indennità di percorrenza "casa-posto lavoro-casa", oltre interessi e rivalutazione; diritto già riconosciuto con precedenti sentenze nn. 7411/14 (Maggio) e 7409/14 (Sblano). Chiedevano, altresì, la rifusione delle spese legali in distrazione.

- Si costituiva la Regione Puglia in entrambi i giudizi rappresentando l'avvenuta adozione, nelle more dei medesimi, del provvedimento di pagamento da parte della Regione giusta Determina Dirigenziale n. 52/2016 del 18.02.2016, successiva al preliminare perfezionamento dell'obbligatorio iter di cui all'art. 73 c.1 lett.a) del D.lgs. 118/2011 conclusosi con la legge regionale n. 39 del 29.12.2015 di riconoscimento del corrispondente debito fuori bilancio. Pertanto, il difensore regionale chiedeva dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere.

- Con le sentenze nn. 3318/2016 e 3319/2016 del 20.06.2016 il G.d.L., pur dichiarando cessata la materia del contendere, condannava la Regione alla rifusione delle spese legali liquidate in € 1.048,50 oltre accessori di legge per ciascun giudizio, con distrazione in favore del legale costituito, avv. Leonardo Goffredo, per un totale di € 1.564,30 (di cui € 241,16 a titolo di ritenuta di acconto) come da note spese e, dunque, complessivamente pari ad € 3.128,60 (di cui 482,32 a titolo di ritenuta di acconto). Anche in tale caso, preso atto delle sentenze descritte, si riteneva improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge.

Tanto premesso, in considerazione della possibilità di arrivare alla quantificazione delle riconosciute indennità sulla base delle buste paga emesse all'epoca del periodo di lavoro presso la Regione Puglia, si ritiene opportuno procedere con la presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di € 55.843,84=, così suddivisa:

- a) € 26.731,36 = per sorte capitale;
- b) € 5.477,95 = per interessi legali;
- c) € 1.921,10 = per rivalutazione monetaria;
- d) € 21.713,43 = per titolo di spese legali e c.t.u..



Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso' C.R.A. 66.6. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott.ssa Anna De Domizio

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante da: 1) sent. n. 2167/2016 Trib. Bari – Sez. Lav.; 2) sent. n. 2166/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. 3) sent. n. 208/2016 Trib. Bari – Sez. Lav.; 4) sent. n. 2639/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. 5) sent. 1071/2016 C.d.A. Lecce – Sez. lav.; 6) decreto di liquidazione n. 4632/2016 Trib. Lecce Sez. lav.; 7) sent. n. 3336/2016 Trib. Bari – Sez. Lav.; 8) sent. 187/2016 C.d.A. Lecce – Sez. lav.; 9) decreto di liquidazione n.922/16 C.d.A. Lecce – Sez. lav."; 10) sent. n. 3318/2016 Trib. Sez. Lav. "Sblano" (cont. 818/15/FO); 11) sent. 3319/2016 Trib. Sez. Lav. "Maggio" (cont. 817/15/FO).

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 55.843,84= derivante da:

- 1) sent. n. 2167/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "V.G. /R.P." (cont. 388/12/FO) per un totale di € 5.160,00=, di cui € 2.500,00 per sorte capitale, € 452,34 per interessi, € 342,50 per rivalutazione monetaria, € 1.865,60 per spese legali;
- 2) sent. n. 2166/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "P.V. /R.P." (cont. 382/12/FO) per un totale di € 5.149,45=, di cui € 2.500,00 per sorte capitale, € 448,85 per interessi, € 335,00 per rivalutazione monetaria, € 1.865,60 per spese legali;
- 3) sent. n. 208/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "R.G.A. /R.P." (cont. 385/12/FO) per un totale di € 3.295,20=, di cui € 2.500,00 per sorte capitale, € 452,70 per interessi, € 342,50 per rivalutazione monetaria;
- 4) sent. n. 2639/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "N.A. /R.P." (cont. 542/12/FO) per un totale di € 3.736,65=, di cui € 1.588,35 per sorte capitale, € 257,01 per interessi, € 182,66 per rivalutazione monetaria, € 1.708,63 per spese legali;
- 5) sent. 1071/2016 C.d.A. Lecce – Sez. lav. "D.D. L/ R.P. + ARIF" (1223/11/FO) per un totale di € 2.754,75=, di cui € 1.175,97 per sorte capitale, € 89,01 per interessi, € 1.489,77 per spese legali;
- 6) decr. liquidazione n. 4632/2016 C.d.A. Lecce Sez. lav. "Dr. C."(1223/11/FO) per un totale di € 369,26=, per compenso C.T.U.;
- 7) sent. n. 3336/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "C.F. /R.P." (cont. 1049/10/AV) per un totale di € 20.182,87=, di cui € 12.244,46 per sorte capitale, € 2.831,49 per interessi, € 5.106,92 per spese legali;
- 8) sent. 187/2016 C.d.A. Lecce – Sez. lav. "B.A. / R.P." (2648/08/GA) per un totale di € 11.432,22=, di cui € 4.222,58 per sorte capitale, € 946,55 per interessi, € 718,44 per rivalutazione monetaria, € 5.544,65 per spese legali ;
- 9) decr. liquidazione n.922/16 C.d.A. Lecce – Sez. lav. "D.ssa A.C." (2648/08/GA) per un totale di € 634,40=, per compenso C.T.U. ;
- 10) sent. n. 3318/2016 Trib. – Sez. Lav. "S.G. /R.P." (cont. 818/15/FO) un totale di € 1.564,30=, per spese legali;
- 11) sent. 3319/2016 Trib. – Sez. Lav. "M.D. / R.P." (cont. 817/15/FO) un totale di € 1.564,30=, per spese legali.

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 26.731,36= a titolo di sorte capitale alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, Capitolo 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso' C.R.A. 66.6;
- € 5.477,95= a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 'Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi';
- € 1.921,10= a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"
- € 21.713,43 = a titolo di spese legali e c.t.u. Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

